REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario **Presidente**

dr. Federico Lorenzini **Consigliere**

dr. Giuseppe Vella **Primo Referendario (relatore)**

ha emesso la seguente

SENTENZA/ORDINANZA

nel giudizio iscritto al n. **23270** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 37421, reso dalla "**Banca di Ancona e Falconara Marittima Credito Cooperativo- soc. coop.**", in qualità di **Tesoriere dell'E.R.A.P. Marche (Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica delle Marche)** per l'esercizio finanziario 2018;

nei confronti di

- Banca di Ancona e Falconara Marittima Credito cooperativo- soc. coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall'avv. Marco Bertinelli Terzi, con studio legale in Ancona, corso Stamira, n. 29; pec: marco.bertinelliterzi@pec-ordineavvocatiancona.it;

- E.R.A.P. Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore;

visti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza dell'11 novembre 2025, con l'assistenza

della segretaria Maria Grazia Mariani, il relatore dr. Giuseppe Vella, il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Mariaconcetta Pretara, e l'avv. Marco Bertinelli Terzi per il Tesoriere; non comparso alcuno per l'Amministrazione.

FATTO

1. Il conto per cui è giudizio riguarda la gestione di tesoreria svolta in favore dell'E.R.A.P. Marche, da parte della "Banca di Ancona e Falconara Marittima Credito cooperativo- soc. coop.", per l'esercizio finanziario 2018.

2. Con la relazione d'irregolarità n. 405/2022 (cui seguiva l'apertura del giudizio di conto n. 23270) il magistrato istruttore prospettava al Collegio alcune problematiche e criticità in ordine alla configurabilità del documento contabile depositato presso questa Corte quale conto giudiziale.

Nel giudizio si costituiva il Tesoriere, che, nel depositare alcuni documenti a corredo del conto, sosteneva di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi, avendo predisposto tutta la documentazione prescritta dalla normativa, e sottolineava che era stato l'Ente a non aver provveduto a trasmetterla integralmente a questa Corte.

3. Con ordinanza n. 38/2022 il Collegio disponeva la restituzione degli atti al magistrato delegato per la prosecuzione dell'istruttoria e per l'esame nel merito del conto, con facoltà di acquisire ulteriore documentazione.

4. A conclusione dell'ulteriore attività istruttoria, il magistrato

incaricato ha aggiornato il contenuto della precedente relazione n. 405/2022, segnalando quanto segue.

4.1 Deposito del conto.

Il conto risulta depositato da Ferri Franco, quale "responsabile del procedimento".

Dalla documentazione in atti si desume che:

- il conto è stato sottoscritto analogicamente in data 27/2/2019;

- il tesoriere ha trasmesso il conto all'E.R.A.P. l'8/3/2019;

- il conto è stato parificato il 20/8/2019 dal dirigente del Servizio Ragioneria, dott. Fabio Fiori;

- l'Ente ha approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 con deliberazione del C.d.A. n. 169 del 28/11/2019;

- il conto è stato depositato presso questa Corte, tramite l'applicativo SIRECO (resa n. 146398), in data 31/1/2020.

Dalla predetta documentazione si evince, dunque, che il tesoriere avrebbe reso il conto giudiziale in ritardo e che l'Ente l'ha depositato presso questa Sezione oltre i termini stabiliti dalla normativa vigente.

4.2 Modello utilizzato e sottoscrizione del conto.

Riferisce, altresì, il magistrato istruttore che il conto del tesoriere è stato redatto in conformità al modello di cui all'allegato n. 17 al D.lgs. n. 118/2011 ed è composto dai seguenti prospetti:

−*consuntivo delle entrate, con indicazione di: residui attivi all'1/1/2018, riscossioni in conto residui, previsioni definitive di competenza, riscossioni in conto competenza, previsioni definitive di cassa, totale riscossioni;*

−*consuntivo delle spese, con indicazione di: residui passivi all'1/1/2018,*

pagamenti in conto residui, previsioni definitive di competenza, pagamenti in conto competenza, previsioni definitive di cassa, totale pagamenti;

− quadro riassuntivo della gestione di cassa, in cui non sono riportate la concordanza con i dati della Tesoreria provinciale dello Stato e la situazione della "Cassa vincolata" al 31/12/2018.

L'E.R.A.P. non risulta soggetto al regime di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici, di cui alla legge n. 720/1984.

4.3 Parificazione ed approvazione del conto.

Il conto risulta parificato il 20/8/2019 dal dirigente del Servizio Ragioneria dell'Ente.

Dalla documentazione in atti (vedi Relazione sul conto del bilancio 2018) emerge, però, che "la cassa finale" dell'E.R.A.P. ammontava ad € 46.283.660,91 e non, dunque, ad € 7.644.716,48, ossia l'importo indicato nel conto giudiziale in esame.

In proposito, il magistrato istruttore ha sottolineato che, in realtà, il conto in esame si riferisce ad una gestione parziale della Tesoreria.

Infatti, il tesoriere gestiva tale Servizio tramite 11 sottoconti, distinti per i singoli Presidi e Direzioni in cui si articolava l'E.R.A.P.

In pratica, il documento contabile in esame s'identifica con il sub conto contrassegnato con il codice 020180310, concernente la gestione di tesoreria relativa allo "E.R.A.P.- Direzione generale".

D'altronde, già durante l'udienza tenutasi presso questa Corte il 13/12/2022 era emerso che, sebbene l'E.R.A.P. Marche si configuri come un unico Ente, *"era stato necessario articolare il conto giudiziale del tesoriere dell'E.R.A.P. in distinti sottoconti…"* e che *"la presenza di più conti*

nel medesimo anno è dovuta all'organizzazione interna del piano dei conti dell'Ente".

Pertanto, il magistrato istruttore ha stigmatizzato la circostanza che le risultanze del conto giudiziale in esame non concordino con quelle del conto del bilancio dell'E.R.A.P. Marche e che ciò deriva dal fatto che tale conto giudiziale è, in realtà, un sub conto, riferito soltanto alla gestione di tesoreria della Direzione Generale e non alla complessiva gestione dell'Ente.

Peraltro, nella nota inviata a questa Corte il 27/2/2025 il Presidente dell'E.R.A.P. riferiva che "*il conto riepilogativo, articolato in sottoconti, viene trasmesso dal Tesoriere a partire dall'annualità 2022*", evidenziando, altresì, che il Tesoriere potrebbe procedere, ora per allora, all'elaborazione automatizzata di un conto riepilogativo anche per l'esercizio finanziario 2018; tuttavia, "*il risultato ottenuto potrebbe risultare non attendibile, in quanto l'elaborazione in data attuale potrebbe acquisire dati riferiti a campi aggiustati successivamente alla data del 2018*".

Inoltre, il magistrato istruttore ha rilevato che mentre il saldo di cassa al 31/12/2018, certificato nel bilancio consuntivo dell'E.R.A.P., ammonta ad € 46.283.660,91, il saldo di cassa al 31/12/2018, costituito dalla sommatoria dei sottoconti del Tesoriere trasmessi a questa Corte, ammonta ad € 43.066.432,36; pertanto, il Tesoriere non risulterebbe aver rendicontato la somma di € 3.217.228,55 (pari alla differenza tra il totale degli importi riportati nei sub conti già depositati presso questa Sezione ed il totale indicato nel bilancio consuntivo dell'Ente).

In proposito, il magistrato istruttore ha osservato che non si ha contezza

"se tale disallineamento sia dovuto soltanto ad un mero errore tecnico od al fatto che l'Ente non abbia depositato altri sottoconti.

Il vero è che il conto in esame, in quanto certifica, comunque, una gestione parziale del tesoriere, è da ritenersi non ammissibile, perché reso in violazione:

- *del principio di unicità del conto, previsto dall'art. 192 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;*
- *delle disposizioni regolamentari dell'Ente, contenute nell'art. 44 del regolamento di contabilità;*
- *della convenzione di tesoreria, che prevede la predisposizione di un conto ordinario, articolato in sub conti (art. 2), e l'elaborazione di rendicontazioni per ogni singolo Presidio e Direzione dell'Ente, da redigersi, però, anche in forma "consolidata" (art. 15).*

In conclusione, il conto non sembra idoneo, dal punto di vista sostanziale, a rappresentare i risultati della gestione propria dell'agente contabile, come, invece, dispone il comma 2 dell'art. 140 del c.g.c.".

4.4 Relazione dell'Organo di controllo interno di cui all'art. 139 del c.g.c. e verifiche di cassa trimestrali.

Il magistrato istruttore ha segnalato che con nota del 27/2/2025 il Presidente dell'E.R.A.P. ha comunicato che non è presente agli atti la relazione finale dell'Organo di controllo interno, riguardante la gestione di tesoreria in esame; ha, tuttavia, trasmesso copia dei verbali dell'Organo di revisione, aventi ad oggetto le verifiche di cassa eseguite presso la Tesoreria.

4.5 Somme vincolate.

In proposito, nel rilevare che il tesoriere non aveva tenuto una

contabilità distinta per le entrate a destinazione vincolata, come, invece, previsto dal principio afferente alla contabilità finanziaria, enunziato nell'allegato 4/2 del D.lgs n. 118/2011, paragrafo 10.2, il magistrato istruttore ha affermato che è necessario "*avere adeguata evidenza contabile delle entrate vincolate, ai fini della corretta ricostruzione delle poste che incidono sul risultato di amministrazione, soprattutto nel caso in esame; infatti, il fondo di cassa finale risulta elevato, in quanto determinato da trasferimenti regionali per l'acquisto di alloggi per le popolazioni colpite dal sisma del 2016, che sono stati incassati nel 2018 e non sono stati spesi entro l'esercizio, per un importo di quasi 8 milioni di euro.*

La mancata evidenziazione di somme vincolate appare, dunque, idonea a comportare un'alterazione del computo delle somme disponibili, con la conseguenza che tali poste potrebbero essere state utilizzate per destinazioni diverse da quelle originariamente previste".

5. Il magistrato istruttore ha, pertanto, preliminarmente sottoposto all'esame del Collegio la questione relativa alla procedibilità o meno del presente giudizio di conto, a causa delle irregolarità sopra illustrate.

6. In data 21/10/2025 è pervenuta a questa Sezione la memoria del Tesoriere, con la quale si deduce in ordine alle criticità prospettate dal magistrato istruttore.

6.1 Sull'apparente disallineamento contabile complessivo.

In ordine a tale problematica, il Tesoriere ha sostenuto che la discrepanza tra i saldi complessivi (€ 43.066.432,36, saldo di cassa di tesoreria al 31/12/2018, contro € 46.283.660,91, saldo risultante dal bilancio consuntivo dell'Ente) può trovare spiegazione nell'omesso

deposito di tre sub conti da parte dell'E.R.A.P., cui erano stati regolarmente trasmessi dal Tesoriere.

In particolare, si evidenzia che soltanto il primo di tali sub conti (n. 020180320) è stato oggetto di variazioni, mentre il secondo (n. 020180326) presenta identico saldo sia iniziale che finale; il terzo (n. 020180335) non ha avuto alcuna movimentazione.

Orbene, l'ammontare di tali tre saldi risulta pari ad € 3.202.083,41, somma che, incrementata dell'ulteriore posta inerente ai fondi ex C.E.R. per € 15.145,14, determina un importo complessivo di € 3.217.228,55, che corrisponde esattamente alla discrepanza rilevata dal magistrato istruttore tra il saldo dei conti di tesoreria pervenuti alla Corte e il saldo riportato nel bilancio dell'Ente (€ 46.283.660,91 - 43.066.432,36 = 3.217.228,55).

Pertanto, può affermarsi che tale discrepanza è soltanto apparente, in quanto scaturita dall'omesso deposito di tre sub conti da parte dell'E.R.A.P.

In tale contesto, il Tesoriere ha trasmesso il sub conto n. 020180320, corredato da pertinente documentazione (bollette di pagamento ed estratti conto bancari relativi ai vari trimestri del 2018).

Il Tesoriere ha ulteriormente precisato che: "*Per quanto concerne il sottoconto n. 020180326, pur avendo il Tesoriere reso il conto della gestione, non si è riusciti a rinvenire il documento, che è, comunque, in possesso dell'E.R.A.P.*

Si chiede, quindi, che la Corte ordini all'Ente il deposito del sottoconto n. 020180326; nel frattempo, per trasparenza, si procede al deposito degli estratti

conto bancari ad esso correlati (doc. I), dai quali si evince che non v'è stata alcuna movimentazione, salvi gli interessi attivi, le ritenute fiscali e l'imposta di bollo, che, compensandosi a vicenda, hanno fatto sì che i saldi iniziale e finale si mantenessero invariati in € 134.909,61; evidentemente, i depositi cauzionali, oggetto di tale sottoconto, non si sono mossi nel corso dell'anno 2018.

Lo stesso dicasi per il terzo sottoconto n. 020180335, che presenta un saldo iniziale e un saldo finale pari a zero; a conferma di ciò, si procede al deposito dell'estratto del conto corrente bancario (doc. J), dal quale si evince che non vi sono state movimentazioni, salvi l'addebito dell'imposta di bollo e il relativo storno".

Per quanto attiene, invece, all'affermazione del Presidente dell'E.R.A.P., secondo cui, pur potendo il Tesoriere procedere, ora per allora, alla redazione automatizzata ed al deposito di un conto consolidato per l'esercizio finanziario 2018, "*il risultato ottenuto potrebbe risultare non attendibile, in quanto l'elaborazione in data attuale potrebbe acquisire dati riferiti a campi aggiustati successivamente alla data del 2018*", il Tesoriere "*ha contestato nella maniera più assoluta che uno dei suoi dipendenti o funzionari responsabili possa avere espresso un simile concetto, che, peraltro, sarebbe semplicemente assurdo*".

Si ribadisce, quindi, che i conti sono stati regolarmente resi e che i dati contabili sono cristallizzati; a conferma di ciò, si allega una tabella riepilogativa dei vari sub conti.

6.2 Sui fondi ex C.E.R.

In proposito, il Tesoriere ha riferito che non era stata tenuta una

contabilità distinta, non avendo l'Ente comunicato la presenza di entrate con destinazione vincolata; peraltro, il conto corrente bancario di aggancio non ha subito movimentazioni nel corso del 2018, come si evince dall'estratto conto allegato.

6.3 Sulla tardività della resa del conto.

Il Tesoriere ha evidenziato che l'art. 139 del c.g.c. prevede un termine di 60 giorni per il deposito del conto e che la convenzione di tesoreria si allineava a tale norma.

Pertanto, dovrebbe ritenersi che il conto sia stato reso tempestivamente dal Tesoriere, anche se poi tardivamente trasmesso dall'Ente alla Corte.

6.4 Sull'organizzazione del conto in sottoconti.

Secondo il Tesoriere, l'interpretazione data dal magistrato istruttore all'art. 192 del R.D. n. 827/1924 sarebbe eccessivamente restrittiva.

Infatti, secondo la prassi avallata dalla Banca d'Italia, sarebbe ammissibile il frazionamento del conto in sottoconti, così come le indicazioni fornite dal M.E.F. sembrano andare in analoga direzione.

L'articolazione in sottoconti, dunque, "*è consentita e si rivela un utile strumento previsto per garantire maggiore trasparenza e controllo, in quanto permette di specificare meglio le voci di entrata e di uscita, evita il ricorso a macrocategorie troppo generiche e soprattutto agevola il controllo sull'uso dei fondi pubblici, consentendo di risalire in modo più analitico agli utilizzi e alle fonti.*

Pertanto, i sottoconti tenuti in modo regolare, ed è questo il caso, costituiscono migliore garanzia di correttezza contabile e di esatto impiego delle risorse pubbliche".

6.5 Conclusivamente, l'agente contabile ha chiesto:

- in via principale, che sia accertata la regolarità formale e sostanziale del conto giudiziale in oggetto e, per l'effetto, che sia pronunziato il discarico in favore del Tesoriere, con ogni conseguenziale statuizione;

- in via subordinata, nella denegata ipotesi che siano ravvisati profili d'irregolarità del conto, che siano emesse le pertinenti statuizioni, senza, tuttavia, addebiti a carico del Tesoriere.

7. All'odierna udienza, il P.M. ha preliminarmente evidenziato che si è in presenza di una gestione del Servizio di Tesoreria da ritenersi non del tutto ordinata, mentre l'assenza in udienza di un rappresentante dell'E.R.A.P. non consente di acquisire congrui chiarimenti in ordine alle discordanze riscontrate tra le scritture contabili; appare, dunque, necessario che venga fornita ulteriore documentazione, comprensiva di un "conto consolidato", corredato da apposita relazione dell'Organo di controllo interno dell'Ente.

L'avv.Bertinelli Terzi, in rappresentanza dell'agente contabile, si è riportato alla memoria depositata ed alle conclusioni ivi formulate.

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è il conto reso dalla "Banca di Ancona e Falconara Marittima Credito cooperativo- soc. coop.", in qualità di Tesoriere dell'E.R.A.P. Marche per l'esercizio finanziario 2018.

2. Preliminarmente, il Collegio deve vagliare la problematica, segnalata dal magistrato istruttore, concernente l'improcedibilità del presente giudizio di conto, in quanto riguardante una gestione soltanto parziale del Servizio di Tesoreria dell'E.R.A.P. e ciò in violazione del principio

di unicità del conto, di cui all'art. 192 del R.D. n. 827/1924.

Orbene, la prospettazione del magistrato istruttore appare fondata.

In proposito, va rammentato che l'art. 192 del R.D. n. 827/1924 sancisce, in linea generale, il principio di unicità del conto, disponendo che: "*I contabili secondari sono, al pari di quelli principali, sottoposti alla vigilanza del Ministro delle Finanze ed alla giurisdizione della Corte dei conti e debbono rendere ad essa il loro conto giudiziale, da unirsi a corredo di quello del contabile principale*".

La *ratio* di tale disposizione va ricercata nell'esigenza giuridica che il conto giudiziale rappresenti, dal punto di vista sostanziale, i risultati complessivi della gestione svolta dall'agente contabile.

Pertanto, ove si sia in presenza di agenti secondari, costoro sono obbligati a redigere appositi sub conti, che vanno allegati al conto redatto dall'agente principale, in modo da documentare la gestione complessiva e non già frazionata svolta dall'agente contabile.

Orbene, nel caso di specie, pur non ricorrendo un'ipotesi di coesistenza di agenti contabili principali e secondari, si è, però, in presenza di un conto giudiziale che concerne una gestione soltanto parziale del Servizio di Tesoreria e, precisamente, si è in presenza del sottoconto, contrassegnato con codice 020180310, riferito all'E.R.A.P.- Direzione generale.

Pertanto, il deposito di tale sub conto, in quanto non allegato ad un conto consolidato, oltre a non consentire un analitico raffronto tra i dati contabili forniti dal Tesoriere e quelli complessivamente desumibili dall'ulteriore documentazione trasmessa a questa Corte dall'E.R.A.P.

Marche, si pone in contrasto sia con il principio di unicità del conto, di cui al suddetto art. 192, sia con la normativa interna dell'Ente e, precisamente, con l'art. 44 del regolamento di contabilità, sia con la convenzione di tesoreria, che prevede la resa di un conto ordinario consolidato, sia pur eventualmente articolato in sottoconti.

Peraltro, la circostanza che, al fine di giustificare la discrepanza tra i saldi complessivi (€ 43.066.432,36, apparente saldo di cassa di tesoreria al 31/12/2018, contro € 46.283.660,91, saldo risultante dal bilancio consuntivo dell'Ente), lo stesso Tesoriere abbia fatto riferimento all'omessa trasmissione a questa Corte, da parte dell'E.R.A.P., di tre sottoconti, conferma la tesi che una visione chiara e completa dell'intera gestione di Tesoreria può aversi esclusivamente mediante il "consolidamento" dei sottoconti in un documento unitario, ossia il conto giudiziale complessivo del Tesoriere.

In proposito, il Collegio ritiene che non siano idonei a superare tale criticità i richiami, effettuati dal Tesoriere, alla prassi avallata dalla Banca d'Italia, secondo cui sarebbe ammissibile il frazionamento in sottoconti, e le analoghe indicazioni fornite, in tal senso, dal M.E.F.

Nel caso di specie, infatti, non si controverte sul fatto che l'agente contabile, nell'organizzare la gestione di tesoreria, potesse redigere sub conti, bensì sulla circostanza che non abbia compilato e depositato un unico conto consolidato, comprensivo dei vari sottoconti.

Ne consegue che tale carenza comporta che il sub conto, oggetto del presente giudizio, debba ritenersi inidoneo, dal punto di vista sostanziale, a rappresentare i risultati della complessiva gestione del

Servizio di Tesoreria in favore dell'E.R.A.P. Marche, come, invece, disposto dall'art. 140, c. 2, del Codice di giustizia contabile.

D'altro canto, va sottolineato che, all'odierna udienza, il difensore del Tesoriere, in risposta a specifico quesito posto dal Collegio, ha precisato che il medesimo agente contabile è in grado di redigere per l'anno 2018 un conto consolidato, comprensivo di tutti i sub conti relativi ai vari Presidi e Direzioni dell'Ente.

3. Conclusivamente, il Collegio ritiene che il conto giudiziale 37421 (che, in realtà, si configura come mero sub conto, contrassegnato con codice 020180310, riferito soltanto alla gestione di tesoreria inerente all'E.R.A.P.-Direzione Generale) debba essere dichiarato improcedibile, con conseguente obbligo per l'agente contabile di presentare un conto giudiziale consolidato, comprensivo dei vari sub conti, distinti per ciascun Presidio dell'E.R.A.P., munito dell'attestazione di parifica e corredato della relazione dell'Organo di controllo interno dell'Ente, ai sensi dell'art. 139, comma 2, del c.g.c.

4. Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del c.g.c., essendosi il giudizio di questa Corte limitato alla risoluzione di questioni preliminari, non v'è luogo a pronunzia sulle spese.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche:

- dichiara improcedibile il conto giudiziale 37421 (trattasi, in realtà, del sub conto, individuato con codice 020180310, riferito alla gestione di Tesoreria inerente ad "E.R.A.P.- Direzione Generale" per l'anno 2018);

- dispone che per l'anno 2018 l'agente contabile "Banca di Ancona e

Falconara Marittima Credito cooperativo- soc. coop." presenti, entro il 31/12/2025, un conto giudiziale consolidato, comprensivo dei vari sub conti, distinti per ciascun Presidio dell'E.R.A.P., munito dell'attestazione di parifica e corredato della relazione dell'Organo di controllo interno dell'Ente, ai sensi dell'art. 139, comma 2, del c.g.c.;

dispone che l'E.R.A.P. Marche provveda agli adempimenti di sua competenza.

Nulla per le spese.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025.

Il Giudice Estensore	Il Presidente
Giuseppe Vella	Valter Camillo Del Rosario
(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 21 novembre 2025
Il funzionario amministrativo
Maria Grazia Mariani - *f.to digitalmente*